



## Ordinanza n. 2 del 16 GENNAIO 2017

**Oggetto:** Divieto di utilizzo lato esterno pontile galleggiante n. 8 e pontile galleggiante n. 9 – approdo turistico La Madonnina

### IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l'accordo sottoscritto con la Capitaneria di Porto di Viareggio in cui sono individuati gli ambiti di competenza tra le due amministrazioni competenti nell'ambito portuale, per l'esercizio delle funzioni gestionali del Porto di Viareggio.
- Vista l'Ordinanza n. 4 del 16 gennaio 2017 della Capitaneria di Porto di Viareggio riguardante il divieto di ormeggio sul lato esterno del pontile galleggiante n. 8 e su entrambi i lati del pontile galleggiante n. 9 dell'Approdo Turistico La Madonnina gestito dalla Viareggio Porto SpA;
- Richiamata la nota n. 4794 del 30 Dicembre 2016 avente ad oggetto "condizioni di stabilità strutture galleggianti";
- Considerato che è necessario pertanto adottare opportune misure integrative riguardanti l'utilizzo delle suddette strutture;

#### VISTO:

- l'art. 105 del D.Lgs. 112/98 inerente il trasferimento di funzioni in materia di demanio marittimo;
- la Legge R.T. 28 maggio 2012 n. 23 e s.m.i. istitutiva dell'Autorità Portuale Regionale;
- l'articolo 30 ed articolo 81 del Codice della Navigazione;
- l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- l'articolo 1174 2° comma del Codice della Navigazione:

#### ORDINA

- 1) **l'interdizione dell'accesso ed utilizzo del pontile n. 9 e l'utilizzo delle attrezzature portuali lato mare del pontile n. 8 dell'approdo turistico La Madonnina in concessione alla Viareggio Porto SpA. fino a nuova disposizione;**
- 2) **al soggetto concessionario di installare apposita cartellonistica in merito alla interdizione di cui al punto precedente.**

#### AVVISA

- a) fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, anche di tipo penale, chiunque non rispetti la disciplina della sosta come in precedenza disposto, è soggetto, ai sensi dell'articolo 1174, 2° comma del Codice della Navigazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 a euro 309,00;
- b) L'applicazione delle sanzioni sarà effettuata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, precisando che l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale.

#### DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell'Autorità portuale regionale;
- 2) L'invio della presente Ordinanza tramite PEC alle seguenti Autorità di Polizia:
  - Capitaneria di Porto di Viareggio - [cp-viareggio@pec.mit.gov.it](mailto:cp-viareggio@pec.mit.gov.it)
  - Compagnia Carabinieri di Viareggio; [tlu20471@pec.carabinieri.it](mailto:tlu20471@pec.carabinieri.it)
  - Commissariato P.S. Viareggio [comm.viareggio.lu@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.viareggio.lu@pecps.poliziadistato.it)
  - Guardia di Finanza di Viareggio - [lu1120000p@pec.gdf.it](mailto:lu1120000p@pec.gdf.it)
  - Comando Polizia Municipale di Viareggio - [comune.viareggio@postacert.toscana.it](mailto:comune.viareggio@postacert.toscana.it)

**Il Segretario Generale** (Ing. Fabrizio Morelli)